REGIONE LIGURIA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 "GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. 280 DEL 20 MAG. 2013

OGGETTO: Deliberazione n. 999 del 15/11/2012 ad oggetto: Approvazione "Regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali". Integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

Richiamata la Deliberazione n. 999 del 15/11/2012 con la quale questa Azienda ha approvato il "Regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali", contenente l'individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali afferenti all'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e all'Area della Dirigenza S.P.T.A.;

Considerata la necessità di disciplinare nel citato Regolamento le fattispecie enunciate di seguito:

- Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa rimodulata a seguito di azioni di riorganizzazione;
- Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa soppressa o accorpata.

Evidenziato che l'art. 8 del suddetto Regolamento prevede le "Modalità per il conferimento degli incarichi";

Ritenuto pertanto di integrare l'art. 8 del "Regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali" di cui alla Deliberazione n. 999 del 15/11/2012, con il seguente comma:

Dirigenti Medici titolari di incarico di S.C. rimodulata - soppressa o accorpata

"Ai Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa la quale, a seguito di azioni di riorganizzazione, venga rimodulata (ossia declassata a Struttura Semplice o a Struttura Semplice Dipartimentale), sarà conferito l'incarico di responsabile della struttura trasformata, per tre anni. Ai Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa soppressa o accorpata si procederà a conferire l'incarico di una Struttura Semplice o di una Struttura Semplice Dipartimentale prioritariamente, ove disponibile, nel rispetto del profilo, della capacità e dell'esperienza professionale, senza procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 del presente Regolamento";



Dato atto che il sopracitato Regolamento integrato, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A), sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione n. 999 del 15/11/2012;

Dato atto che della suddetta integrazione sono state informate le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria nell'incontro del 6 marzo 2013;

Dato atto altresì che la stessa integrazione è stata comunicata alle OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e alle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa con nota Prot. n. 64521 del 8/5/2013 e che le stesse OO.SS. non hanno presentato osservazioni in merito;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

 di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente integrazione al "Regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali" di cui alla Deliberazione n. 999 del 15/11/2012:

art. 8 ultimo comma:

Dirigenti Medici titolari di incarico di S.C. rimodulata - soppressa o accorpata

"Ai Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa la quale, a seguito di azioni di riorganizzazione, venga rimodulata (ossia declassata a Struttura Semplice o a Struttura Semplice Dipartimentale), sarà conferito l'incarico di responsabile della struttura trasformata, per tre anni.

Ai Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa soppressa o accorpata si procederà a conferire l'incarico di una Struttura Semplice o di una Struttura Semplice Dipartimentale prioritariamente, ove disponibile, nel rispetto del profilo, della capacità e dell'esperienza professionale, senza procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 del presente Regolamento";

- di dare atto che il "Regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali" integrato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A), sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione n. 999 del 15/11/2012;
- di dare mandato alla S.C. Affari Generali di provvedere alla sua pubblicazione sulla rete intranet aziendale;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;



- di dare atto che il presente provvedimento consta di n. 3 pagine, un allegato, per complessive n. 13 pagine.

IL DINETTORE GENERALE

(Don. Corrado BEROGNI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Ayv. Piero Ginseppe REINAUDO)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa/da/GROSSI)

S.C. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

(Dott.ssa (egilia SOLARI)

Visto
per conformità alle direttive ed
agli indirizzi aziendali
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
(Dott./Maride AMODEO)

Pubblicata all'Albo dalla data

20 MAG. 28

del

CS/em



REGOLAMENTO CONCERNENTE PROCEDURE E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese"

TITOLO I

Il sistema degli incarichi dirigenziali

| Art. 1 | Natura e finalità | Pag. 3 |
|--|---|--------|
| Art. 2 | Procedure e tipologia di incarichi | Pag. 3 |
| | | |
| | TITOLO II | |
| TIPOLOGIE DI INCARICHI | | |
| Art. 3 | Incarichi di direzione di Struttura Complessa | Pag. 3 |
| Art. 4 | Incarichi di direzione di Struttura Semplice e Semplice Dipartimentale | Pag. 4 |
| Art. 5 | Incarichi Professionali | Pag. 4 |
| | | |
| TITOLO III | | |
| PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI | | |
| Art. 6 | Pubblicità e informazione in materia di incarichi | Pag. 5 |
| Art. 7 | Criteri per il conferimento degli incarichi | Pag. 6 |
| Art. 8 | Modalità per il conferimento degli incarichi | Pag. 7 |

Pag. 8

Pag. 8

Art. 9 Contratto individuale

Art. 10 Conferma e revoca degli incarichi

TITOLO I

Il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. 1

Natura e finalità

Il presente regolamento disciplina le metodologie e i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell' Atto Aziendale di cui all' art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/92, e degli artt. 27 dei vigenti CC.CC.NN.LL. sottoscritti l' 8 giugno 2000.

Ad ogni dirigente in servizio è conferibile un incarico dirigenziale tra quelli elencati dall'art. 27 del C.C.N.L. 1998/2001:

- Incarico di direzione di struttura complessa;
- Incarico di responsabilità di struttura semplice e semplice dipartimentale;
- Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
- Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Art. 2

Procedure e tipologia di incarichi

Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di tutte le tipologie di incarichi dirigenziali conferibili ad eccezione degli incarichi di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Distretto e di Direttore di struttura complessa ai dirigenti sanitari (categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi), in quanto regolamentati da normative specifiche.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI INCARICHI

Art. 3

Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

Gli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari sono attribuiti ai soli dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo che siano in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 previo espletamento delle procedure ex D.P.R. 484/97, per una durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo anche in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati delle attività attuate ai sensi del D. Lgs. 229/99 e alle norme attuative di cui ai CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali di riferimento, nel limite del numero previsto nel Piano di organizzazione dell'Azienda.

Gli incarichi di Direzione di struttura complessa, di natura tecnica, professionale ed amministrativa sono conferiti ai dirigenti dei rispettivi ruoli in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore a 5 anni.

In assenza, o previa valutazione, di eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, tale requisito può essere compensato da anzianità nella qualifica dirigenziale non inferiore ai tre anni, con superamento positivo della verifica anticipata da parte del Collegio tecnico, congiuntamente ad attestazione di frequenza di corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria della durata non inferiore a ottanta/cento ore programmate in un arco temporale non superiore all'anno. I corsi devono essere effettuati da Enti riconosciuti a livello regionale o in collaborazione con l'Università o altri soggetti pubblici o privati parificati.

La durata dell'incarico è determinata in un periodo da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività attuate alla medesima cadenza e condizioni di quelle previste per i Dirigenti del ruolo sanitario.

Art. 4

Incarichi di Direzione di Struttura Semplice e Semplice Dipartimentale

Gli incarichi di struttura semplice e semplice dipartimentale, di cui all'art. 27, c.1, lett. b) dei CC.CC.NN.LL. dell'8 giugno 2000, sono conferibili, ai Dirigenti di tutti i ruoli a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate e dei

risultati conseguiti effettuata ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 229/99 e dalle disposizioni contrattuali al tempo vigenti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Art. 5

Incarichi professionali

I Dirigenti ai quali non siano affidati incarichi di direzione di struttura svolgono, secondo le modalità definite dai contratti collettivi, le funzioni connesse alla specificità della qualifica ricoperta con riferimento anche agli aspetti organizzativi nell'ambito degli indirizzi e delle direttive impartite dal responsabile della struttura, nonché funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo o altri incarichi specifici affidati dalla Direzione Aziendale.

Gli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di cui all'art. 27, c. 1 lett. c) dei CC.CC.NN.LL. dell' 8 giugno 2000, sono conferibili al Dirigente di ruolo sanitario dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate e dei risultati conseguiti effettuata ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 229/99 e dalle disposizioni contrattuali al tempo vigenti, per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, sono conferibili gli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di cui all'art. 27, c. 1 lett. c) del C.C.N.L. dell' 8 giugno 2000.

Ai dirigenti di tutti i ruoli con esperienza inferiore ai 5 anni sono affidati incarichi professionali, di cui all'art. 27, c. 1 lett. d) dei CC.CC.NN.LL. dell'8 giugno 2000, decorso il periodo di prova, tenendo conto, ove esistente, della valutazione delle attività professionali espletate e dei risultati conseguiti effettuata ai sensi e per gli effetti previsti dal D. Lgs. n. 229/99 e dalle disposizioni contrattuali al tempo vigenti, per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

TITOLO III

PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 6

Pubblicità e informazione in tema di incarichi

L'Azienda rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito e sulla Intranet aziendali, il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, semplice e semplice dipartimentale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

L'avviso deve specificare i seguenti elementi:

- la struttura alla quale l'incarico afferisce
- la sede di lavoro
- la tipologia dell'incarico
- la durata dell'incarico
- il peso attribuito all'incarico stesso nell'ambito della graduazione delle funzioni dirigenziali, e la conseguente entità della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione, fermo restando che la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata risulta stabilita dalla normativa contrattuale vigente in relazione alla tipologia dell'incarico conferito
- l'invito a presentare ogni titolo ritenuto utile a dimostrare le capacità professionali dell'aspirante all'incarico, e l'esperienza acquisita nell'ambito di precedenti incarichi, anche in altre aziende, nonché eventuali esperienze di studio e ricerca in Istituti di rilievo nazionale ed internazionale
- l'obbligo di presentare la documentazione relativa ad eventuali pronunce a carico del dirigente in tema di responsabilità penale, professionale, contabileamministrativa e, limitatamente all'ultimo biennio, disciplinare
- l'invito ad allegare il proprio curriculum professionale
- i termini di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico.

Per la partecipazione all'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale oggetto dell'avviso entro i termini perentori in esso fissati deve essere presentata all'Azienda istanza redatta in carta semplice e corredata della documentazione

indicata nell'avviso stesso, indirizzata esclusivamente al Direttore Generale, via A. Bertani, 4, Genova.

Non saranno prese in considerazione le disponibilità pervenute con modalità o in termini non conformi a quelli indicati.

Art. 7

Criteri per il conferimento degli incarichi

Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:

- a) per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in base alle modalità di verifica di cui al C.C.N.L: ;
- b) dell'esperienza professionale;
- c) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- d) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- e) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale. Concorrono ad oggettivare la valutazione di tali requisiti elementi, elencati a titolo non esaustivo, quali l'inosservanza accertata delle direttive aziendali e/o pronunce a carico del dirigente in tema di responsabilità penale, professionale, contabile-amministrativa e disciplinare.
- f) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- g) che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C..

Art. 8

Modalità per il conferimento degli incarichi

Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con atto formale del Direttore Generale. L'Azienda non riconosce, per alcun effetto, nomine, individuazioni, conferimenti operati da qualsiasi altro soggetto.

Gli incarichi dirigenziali sono affidati anche tenendo conto delle diverse tipologie:

Incarichi a dirigenti del ruolo sanitario con meno di 5 anni di attività

Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.

Gli incarichi sono conferiti dall'Azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.

Dirigenti del ruolo sanitario dopo 5 anni di attività

Ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice o semplice dipartimentale ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Gli incarichi di struttura semplice e semplice dipartimentale sono conferibili ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva - su proposta motivata del Direttore di dipartimento e del Responsabile della struttura complessa a cui l'incarico afferisce, approvata dal Direttore della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico per gli incarichi di area ospedaliera. Sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale.

Gli incarichi professionali, anche di alta specializzazione, sono conferibili ai dirigenti, a seguito di valutazione positiva, su proposta motivata del Direttore di dipartimento e del Responsabile della struttura complessa cui l'incarico afferisce.

Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi di direzione di struttura semplice, semplice dipartimentale e professionali di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del C.C.N.L. 8 giugno 2000, sono conferibili con modalità e cadenze di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario.

Per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni fatto salvo, in alternativa, il requisito di cui all'art. 10, comma 4 del CCNL 17/10/2008 Area Dirigenza SPTA.

Dirigenti Medici titolari di incarico di S.C. rimodulata - soppressa o accorpata

Ai Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa la quale, a seguito di azioni di riorganizzazione, venga rimodulata (ossia declassata a Struttura Semplice o a Struttura Semplice Dipartimentale), sarà conferito l'incarico di responsabile della struttura trasformata, per tre anni.

Ai Dirigenti Medici titolari di incarico di Struttura Complessa soppressa o accorpata si procederà a conferire l'incarico di una Struttura Semplice o di una Struttura Semplice Dipartimentale prioritariamente, ove disponibile, nel rispetto del profilo, della capacità e dell'esperienza professionale, senza procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9

Contratto individuale

La stipula del contratto individuale perfeziona il conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale.

Per gli incarichi professionali il contratto individuale può essere formalizzato con lettera che il dirigente è tenuto a restituire in copia sottoscritta per accettazione.

In ogni caso il contratto individuale deve essere sottoscritto dal dirigente incaricato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Trascorso inutilmente tale termine, la mancata sottoscrizione da parte del dirigente vale come rinuncia all'incarico stesso.

Art. 10

Conferma e revoca degli incarichi

Gli incarichi dirigenziali cessano di diritto alla scadenza per gli stessi prevista e possono essere revocati prima della loro scadenza in caso di:

- valutazione negativa conseguente alle procedure valutative di cui al D.Lgs.
 229/99 e alle disposizioni contrattuali al tempo vigenti;
- nuove disposizioni della normativa nazionale e/o atti di programmazione regionale ed aziendale che modifichino l'organizzazione aziendale, in conformità a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL.;
- accertamento delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
- raggiunti limiti di età secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Per tutti gli incarichi sono previste procedure di verifica e valutazione. Le modalità, i tempi e gli effetti del sistema di valutazione permanente, che recepisce i principi contrattuali e di legge, sono fissate nell'apposito regolamento adottato dall'Azienda nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai CC.CC.NN.LL..

Per i dirigenti di struttura complessa o semplice o semplice dipartimentale o con incarico professionale, sono condizioni per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico, l'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico e la rispondenza dei criteri di cui all'art. 7.

Peraltro l'Azienda, alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza di modificazioni dell'assetto organizzativo aziendale, può, pur in presenza di valutazioni positive, non confermare l'incarico conferito al dirigente e conferire al medesimo un altro incarico, anche di valore economico inferiore, nel rispetto della professionalità, del profilo, delle attitudini personali e tenendo conto dei titoli posseduti e delle equipollenze dei medesimi.